



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Via Pietro Baiocchi n. 29 – 64032 Atri (Te)

Tel. 085/87232 – www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

AREA EDUCATIVA ASSISTENZIALE

Determinazione del Responsabile d'Area

n. 97 del 27/12/2023

OGGETTO

- DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO IN MATERIA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023.

CIG: Z0F3DF9F3F

IL RESPONSABILE

VISTA

- l'attribuzione della funzione di Responsabile dell'Area Assistenziale Educativa alla Dott.ssa Manuela Gasparini, avvenuta nei modi di legge;

RITENUTO

- di essere legittimata ad emanare l'atto;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

PREMESSO

- che l'ASP ha come finalità istituzionali la gestione, l'organizzazione e l'erogazione anche in forma integrata di servizi sociali, socio sanitari, assistenziali, sanitari, educativi nelle forme domiciliari, residenziale e semiresidenziali in ambito provinciale, con gestione e partecipazione del fondo politiche sociali e dei piani di zona, nell'area della maternità, infanzia, famiglia, adolescenza, età adulta e anziana;

- che tra le strutture di accoglienza dell'ASP, è attivo l'Istituto Castorani di Giulianova, struttura residenziale per minori e mamme con minori, l'asilo nido E. De Amicis ed il Centro aggregativo "La Lavagna Magica";
 - che, nell'ambito degli obiettivi di risparmio energetico, questa Azienda intende procedere ad una ricerca approfondita tra i principali fornitori di energia elettrica e gas metano al fine di verificarne le condizioni più vantaggiose;
- CONSIDERATO** - che, per tali analisi di particolare complessità, per le diverse componenti che formano il prezzo di vendita dei suddetti prodotti, occorre rivolgersi a professionisti con specifica esperienza del settore, con competenze adeguate al fine di verificare l'omogeneità e validità delle caratteristiche delle varie offerte presenti sul mercato;
- VERIFICATO** - che all'interno delle figure professionali in servizio presso l'ASP, non è presente idonea professionalità con le qualifiche, conoscenze e capacità appropriate in ordine alle componenti di calcolo indicate nelle fatturazioni periodiche che vengono emesse dai rispettivi gestori/vendoristi e che l'incarico da affidare non è riconducibile all'attività ordinaria degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- RITENUTO** - opportuno affidarsi ad una società di brokeraggio energetico al fine di analizzare la situazione di mercato relativamente alla fornitura di energia elettrica e gas da riscaldamento per le utenze dell'ASP, in particolare per le utenze di competenza di questo ufficio;
- PRESO ATTO** - della proposta formulata dall'operatore economico GENKO SRL, con sede a Pescara in Strada Comunale piana n. 3, codice fiscale e partita IVA: 04256890403, domicilio digitale: genko2016@legalmail.it, che prevede le seguenti attività:
 - Ricognizione di tutte le utenze attive, intestate all'ASP n. 2 Teramo, relative alla fornitura di energia elettrica e gas naturale attive presso l'Istituto Castorani di Giulianova;
 - Comparazioni e analisi delle attuali condizioni economiche con quelle di altre Società del settore;
 - Raggruppamento di tutte le forniture (POD) in un unico gestore;
 - Fatturazione unica per specifici settori di interesse dell'Ente, che racchiuda analoghe forniture;
 - Ricerca sul mercato di operatori economici in grado di offrire condizioni economicamente più vantaggiose per l'ASP (prezzi inferiori a quelli previsti dalle convenzioni CONSIP, ove esistenti);
 - Centralino dedicato per qualsiasi informazione e per ogni esigenza;
 - Monitoraggio mensile con relativa relazione dei costi sostenuti dall'Ente;
- DATO ATTO** - che l'affidamento del servizio di brokeraggio energetico alla Società GENKO SRL, come innanzi precisato, non comporterà oneri a carico di questa Azienda;
- che l'incarico, come proposto da GENKO SRL, garantisce per le forniture di energia elettrica e gas naturale prezzi inferiori a quelli presenti in CONSIP con un ribasso sugli stessi prezzi in ogni caso superiore al 3% come previsto per legge;
- RICHIAMATI** - il Decreto Legislativo n. 79/2003/54/CE, in attuazione della Direttiva Europea 96/92CE recante "Norme comuni per il mercato dell'energia elettrica", che ha segnato l'avvio, anche per l'Italia, di una nuova riforma del settore elettrico, il cui scopo è quello di favorire la liberazione e quindi la concorrenza del mercato dell'energia elettrica e gas;
- la Direttiva 2003/54/CE, contenente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ritenuta di immediata applicazione in quanto incondizionata e sufficientemente dettagliata, la quale ha soppresso il requisito tecnico consistente nel raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini di un accesso al mercato libero di tutti i clienti non civili;
- l'Art. 48 della Legge n. 133/2008 "Risparmio energetico", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, lettera z) del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante la convenzione CONSIP o comunque a prezzi inferiori del 3% di quelli praticati da CONSIP, e comma 2 "Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento della spesa di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti";

- l'Art. 26 della Legge 488/1999, l'articolo 1, commi 449 e 450 della Legge 296/2006, nonché il Decreto-Legge n. 52/2012 convertito con modificazioni nella Legge 135/2012;
- la vigente normativa relativa al *"Programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA"* che prevede anche per i comuni l'obbligo - accompagnato da alcune fatti/specie di eccezioni ovvero il rispetto di parametri di prezzo e qualità - di acquistare beni e servizi sul Mercato Elettronico della PA (MePa) o su altri mercati elettronici o mediante le convenzioni CONSIP;
- l'Articolo 1, comma 1 del Decreto-Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito nella Legge n. 135 del 06/08/2012, detto anche *"Decreto Spending Review"*, introduce nuovi obblighi in capo alle amministrazioni in materia di acquisto di beni e servizi, ovvero *"i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto *"della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto"*, ma che al tempo stesso il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche [...] relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dal CONSIP e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della norma vigente"* e che *"è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano, e prevedano corrispettivi inferiori almeno al 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza Regionali"*;
- il chiarimento della Corte dei Conti, sez. contr. dell'Emilia Romagna, nella deliberazione n. 286 depositata il 17/12/2013 secondo cui è possibile acquistare fuori dal MePa qualora il ricorso all'esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica;
- l'Art. 8, comma 8, lett b) del Decreto-Legge n. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014 *"Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi"* che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei beni e servizi non siano superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da CONSIP, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23/12/1999, n. 488;

CONSIDERATO - che l'importo complessivo contrattuale dei servizi sopra specificati, è stimabile presuntivamente, come dichiarato dalla Genko s.r.l in € 3.700,00/anno quindi inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dei servizi in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

TENUTO CONTO - dei chiarimenti resi dall'ANAC (*faq 10 e 11*) relative ai valori di contratti senza oneri diretti a carico del Bilancio dell'Ente, come il servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) e di Tesoreria Comunale, per cui *"Il valore complessivo dell'appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione"*, ed ancora *"il campo relativo all'importo di aggiudicazione/affidamento rinvenibile sempre nella scheda "Fase di aggiudicazione" può all'occorrenza - nel caso di non individuazione dello stesso - essere valorizzato con la cifra "0" (zero)"*;

VISTA - la sentenza n.179/2008 della Corte dei Conti Sez. I Giurisdizionale Centrale, che conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico al Broker *intuitu personae*, in quanto la remunerazione dello stesso non è un costo aggiuntivo per l'Ente;

DATO ATTO - che l'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle

ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: risparmio sul costo delle forniture energetiche;

Forma del contratto: Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/07/2014;

Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 36/2023;

Clausole ritenute essenziali: durata dell'affidamento 12 mesi decorrenti dalla data di adozione della presente determinazione;

RILEVATO

- preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO

- che l'art. 50 del Decreto Legislativo 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 36/2023, che l'affidamento, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del Decreto Legislativo 36/2023;

TENUTO CONTO

- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO

- che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- VERIFICATO** - che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Decreto Legislativo 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- RITENUTO** - di affidare all'operatore economico GENKO SRL, con sede a Pescara in Strada Comunale piana n. 3, codice fiscale e partita IVA: 04256890403, domicilio digitale: genko2016@legalmail.it, il servizio di brokeraggio energetico, meglio descritto nei paragrafi precedenti;
- TENUTO CONTO** - che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha verificato la regolarità contributiva mediante DURC INPS_37416084 Data richiesta 06/09/2023 Scadenza validità 04/01/2024 agli atti di questo ufficio, da cui risulta la posizione regolare dell'operatore economico;
- ATTESTATO** - che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- ACCERTATO** - ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamiento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- VALUTATO** - positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;
- VISTO** - il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- il Decreto Legislativo n. 81/2008;
- il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Di Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare all'operatore economico GENKO SRL, con sede a Pescara in Strada Comunale piana n. 3, codice fiscale e partita IVA: 04256890403, domicilio digitale: genko2016@legalmail.it, il servizio di brokeraggio energetico, che prevede le seguenti attività:
 - Ricognizione di tutte le utenze attive, intestate all'ASP n. 2 Teramo, relative alla fornitura di energia elettrica e gas naturale attive presso l'Istituto Castorani di Giulianova;
 - Comparazioni e analisi delle attuali condizioni economiche con quelle di altre Società del settore;
 - Raggruppamento di tutte le forniture (POD) in un unico gestore;
 - Fatturazione unica per specifici settori di interesse dell'Ente, che racchiuda analoghe fornire;
 - Ricerca sul mercato di operatori economici in grado di offrire condizioni economicamente più vantaggiose per l'ASP (prezzi inferiori a quelli previsti dalle convenzioni CONSIP, ove esistenti);
 - Centralino dedicato per qualsiasi informazione e per ogni esigenza;
 - Monitoraggio mensile con relativa relazione dei costi sostenuti dall'Ente;
3. Di dare atto che l'incarico non comporta alcuna spesa diretta e indiretta a carico del bilancio dell'Azienda in quanto il costo del servizio di intermediazione è gravato sulle società di fornitura di energia e gas alle quali verranno affidate le forniture;
4. di dare atto che l'affidamento del servizio di brokeraggio energetico alla ditta GENKO SRL avrà la durata di mesi dodici eventualmente prorogabili per ulteriori mesi dodici, dalla data di sottoscrizione della presente;
5. di dare atto che qualora il presente incarico non fosse espletato nelle modalità indicate, è facoltà dell'ASP darne risoluzione anticipata a mezzo di semplice comunicazione scritta trasmessa a mezzo P.E.C.. La risoluzione avrà effetto immediato dalla data di ricezione;
6. di dare atto che la ditta dichiara, con la sottoscrizione della presente determinazione, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per l'espletamento dell'incarico;

7. di dare atto che l'ASP si impegna a non sottoscrivere contratti di fornitura di energia elettrica e gas metano prima di aver consultato il broker
8. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoscritta dal legale rappresentante della ditta in segno di accettazione;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
11. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Manuela Gasparrini;
12. di dare atto che la sottoscritta, con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;
13. di dare atto che il CIG di riferimento del presente affidamento è: Z0F3DF9F3F;
14. di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell'area finanziaria per gli adempimenti di conseguenza;
15. di pubblicare copia del presente atto sull'Albo pretorio dell'ente per 15 giorni;

Il Responsabile
dell'Area Educativa Assistenziale
Dott.ssa Manuela Gasparrini